



del 18 aprile 2023

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Mus.E. - CMT musical theatre company"

Articolo 1) Costituzione

È costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS", l'associazione ricreativa e culturale denominata *"Mus.E. - CMT musical theatre company"* – Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata *"Mus.E. - CMT musical theatre company ETS"* (d'ora innanzi, la "Associazione")

L'Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"), dallo Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2) Sede

L'associazione ha sede in Verona, Via Luigi Rossi, n. 3. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 3) – Attività di interesse generale e finalità dell'associazione

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non



armata;

L'Associazione può svolgere altresì tutte le attività propedeutiche e necessarie al miglior svolgimento delle attività di interesse generale, per il proseguimento e il raggiungimento degli scopi del precedente comma.

A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte iniziative necessarie e opportune con strutture proprie e avvalersi, se dal caso, di strutture pubbliche e/o con quelle convenzionate e/o private.

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nell'osservanza e alle condizioni della normativa del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazione e delle normative amministrative e fiscali vigenti può:

- Sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performace sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontro e di idee;
- Organizzazione eventi culturali, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, concerti, saggi, masterclass, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base della finalità dell'Associazione. Partecipa a banchi e mercatini per la raccolta fondi necessari al sostenimento dell'Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base della finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3 siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, all'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreative e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- Istituzione di centri estivi e invernali con finalità culturali ricreative e del tempo libero;
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopo sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ed altre associazioni, società o enti aventi scopo analoghi o connessi ai propri;

- L'associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte enti privati come enti pubblici;
- Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- L'associazione potrà esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginale previste dalla legislazione vigente.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1, CTS.

SOCI

Articolo 4) Soci

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo Associato o al plurale gli associati) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori i quali sono soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
- b) Associati Benemeriti (o Associati Onorari) i quali sono soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione della loro caratteristica, della loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altro aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come un fattispecie di scioglimento dell'Associazione

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e della Normativa Applicabile.

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.



Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 90 giorno dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine della Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. La quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione della domanda di ammissione, alla comunicazione da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda si stata accolta.

La qualifica di socio si perde per

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 15;
- dimissioni.

Qualunque Associato può in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata e con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si rende gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.



L'assunzione di qualità di Associato è subordinato al previo versamento di una quota in cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo per vantare, da parte di ciascun socio, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

Articolo 5) Diritti e doveri del Socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione nonché di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

Ogni socio maggiore di età, o minorenne, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente atto.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste nel presente atto e nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo 15.

Articolo 6) Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci maggiorenni.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci mediante forme di pubblicità stabilite dalla Presidenza. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, in conformità a quanto nel prosieguo definito dal presente statuto.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 7) Organismi sociali

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi la "Assemblea");

- 
- 
- Consiglio Direttivo;
 - Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il Presidente), al quale è conferita la legale rappresentanza dell'ente, e Vice Presidente del Consiglio Direttivi (d'ora innanzi il Vice Presidente*);
 - Il segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il Segretario)
 - Il Tesoriere
 - l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017
 - il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 8) Durata e scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere dell'ufficio di cui articolo 45, comma 1, CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quando deciso dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

Articolo 9 Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto dell'associazione.

Salvo quanto stabilito nel precedente articolo 4, hanno diritto di partecipazione e voto in Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale alla data di convocazione dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare il rendiconto annuale consuntivo assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017;
- eleggere e revocare i componenti i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice presidente e il Tesoriere ;
- nomina, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, L'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno il Revisore legale e ne dispone la revoca
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Associazione;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicativa.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte soci che ne facciano richiesta.

Articolo 10) Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata a cura dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea deve essere convocata tramite avviso scritto esposto nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso deve contenere la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

La Presidenza può stabilire modalità aggiuntive di convocazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'invio dell'avviso presso l'ultimo indirizzo e-mail dell'associato o la consegna manuale o per posta elettronica risultante dal Libro degli Associati

Articolo 11) Validità della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni

L'Assemblea è comunque validamente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Articolo 12) Modificazione dello Statuto

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13) Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo (o Presidenza) vengono eletti dall'Assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica quattro anni. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre ed un massimo di undici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'epletamento dell'incarico.

Sono inoltre compiti specifici della Presidenza garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. La Presidenza può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
- predisporre il rendiconto annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti di Presidenza specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dall'art. 9;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- 
- 
- 
- individuare le attività diverse di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente Statuto;
 - deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 14) Dimissioni del socio e del Consiglio Direttivo e operatività

Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Consiglio Direttivo e non comportano la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del Consiglio dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione della Presidenza e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione della Presidenza mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione della Presidenza.

La Presidenza valuta l'opportunità di convocare un'apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio ove, a causa della cessazione, per qualunque causa, del consigliere, la Presidenza non abbia più il numero minimo di componenti ai sensi del precedente art. 12.

La Presidenza decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

In tutti i casi in cui risulti decaduta, la Presidenza uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi, la Presidenza dimissionaria permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 15) Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione ha la legale rappresentanza dell'associazione. Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato della Presidenza del quale fa parte ed è rieleggibile. Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Spetta al Presidente dirigere l'attività della Presidenza nonché eseguire le delibere dell'Assemblea e della Presidenza. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione della Presidenza oppure dell'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro della Presidenza secondo le norme stabilite all'articolo 13 dello statuto.

In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà e i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo, dal Vicepresidente.

Articolo 16) Azioni disciplinari

La Presidenza, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, ~~richiamo~~ scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali. Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, la Presidenza può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio. Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Articolo 17) Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

LIBRI SOCIALI

Articolo 18) Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- Libro delle adunanze e delle delibere assembleari,
- Libro delle adunanze e delle delibere della Presidenza,
- Libro soci,
- Registro dei Volontari

I libri sono tenuti a cura della Presidenza, potendo a ciò delegare un suo componente.

VOLONTARI

Articolo 19) Volontari e volontariato

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi



altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.
L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

PATRIMONIO

Articolo 20) Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- dalle quote sociali;
- dai contributi, liberalità e lasciti diversi;
- dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali di cui all'art. 1 del presente atto. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21) Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario predisposto a cura della Presidenza ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017. Il rendiconto, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi della citata norma, deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione. A tale scadenza potrà essere prevista una deroga in casi di eccezionale necessità. Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs. 117/2017.

Copia del rendiconto approvato deve essere tenuta a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

Articolo 22) Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto e Regolamento si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

Luogo e data, *Verona - 10/04/23*

Firma dei soci fondatori



Am

la Beretta

la Petrosoli

la Basso

la Funzione Spaccapista

la Funzione Sordito

la Funzione T. n. 22



per il Direttore
il Funzionario incaricato
Marco Zucchi

[Signature]

si copia fotocopiata conforme all'originale depositato
e presentata all'Ufficio di controllo - Ufficio di Verona 2
Ala del Ministero e l'Ala del posto a luglio di 1992
Ala privata senza N.
Ripubblicato a 2022

891
Deleuto

